



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

VICE SINDACO DENIS BERTONCELLI

Assessorato lavori pubblici e patrimonio, urbanistica, mobilità, rigenerazione e sostenibilità urbana e ambientale, decoro e arredo urbano, ciclo integrato rifiuti

Piazza della Vittoria, 8

e-mail: vicesindaco@comune.castelfranco-emilia.mo.it

pec: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Segreteria 059/959230

Prot.N. 18737

Castelfranco Emilia, 15/06/2020

Spettabili

Silvia Santunione

Andrea Temellini

Gruppo Consigliare Lista Civica Frazioni e Castelfranco

E p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia

Fausto Roncarati

OGGETTO: REPORT INTERPELLANZE CONSIGLIARI SUL TEMA CAVE

Con riferimento alle interpellanze consiliari citate in oggetto, scusandomi per il ritardo accumulato, con la presente sono a trasmettere una sintesi scritta rispetto alle risposte evidenziate in sede consiliare:

INTERPELLANZA UTILIZZO MATERIALI TERROSI

Quanto puntualizzato nell'interpellanza, in coerenza con il contenuto dell'art.17 delle NTA di PAE, fa riferimento ad una disposizione secondo la quale i materiali da utilizzarsi per il riempimento debbano essere esclusivamente il "cappellaccio" e lo "scarto"; nessuna preclusione viene espressamente riportata in merito alla commercializzazione di eventuali materiali terrosi della tipologia suddetta in esubero.

L'art.54 delle NTA del PAE al comma 7 specifica "Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava, ma non concorre al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo necessario alla sistemazione finale della cava da cui è stato estratto.". Tale articolo, pertanto, lascia intendere che il quantitativo di terreno vegetale in avanzo rispetto al ripristino possa essere assoggettato al pagamento degli oneri, pari a 0,56 €/mc, e quindi commercializzato.

A questo proposito non si ravvisano pertanto incoerenze tra gli atti approvati e le NTA del PAE di Castelfranco Emilia in quanto sia l'Atto di Indirizzo che l'Accordo sottoscritto non riportano espressamente divieti alla commercializzazione del materiale terroso in esubero rispetto al necessario per effettuare i ripristini finali secondo le geometrie stabilite.

INTERPELLANZA MONITORAGGIO PASSAGGI

Partiamo da un presupposto fondamentale, e cioè dalla necessità di scindere la competenza tecnica e la competenza politica rispetto ad una materia trattata, in particolare quando si tratta di argomenti delicati che rimangono in auge per numerosi anni, superando addirittura le ere politiche.

Innanzitutto le competenze tecniche: Relativamente ai controlli, l'accordo prevede che siano affidati dalla Polizia Municipale. Per quanto riguarda invece eventuali azioni autonome di vigilanza e videosorveglianza, oppure di controllo condotte da privati cittadini, questo potrebbe sfociare in violazioni del diritto sulla privacy.

L'intesa a cui si fa riferimento (Delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 2009), approvata in sede di approvazione del PIAE della Provincia di Modena con valenza di PAE per il Comune di Castelfranco Emilia, ed in particolare l'allegato "B" - Contenuti degli accordi ex art. 24 L.R. 7/04, partiva da presupposti operativi e legislativi decisamente diversi rispetto all'attualità, sia per quanto riguarda i volumi di escavazione che rispetto ad una serie di obblighi da far ricadere sui soggetti attuatori, proporzionali agli stessi volumi di ghiaia a suo tempo estraibile (si veda, ad esempio, art. 3 Modalità o art. 4.b Opere di ripristino).



**CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA**

VICE SINDACO DENIS BERTONCELLI

Assessorato lavori pubblici e patrimonio, urbanistica, mobilità, rigenerazione e sostenibilità urbana e ambientale, decoro e arredo urbano, ciclo integrato rifiuti

Piazza della Vittoria, 8

e-mail: vicesindaco@comune.castelfranco-emilia.mo.it

pec: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Segreteria 059/959230

Inoltre occorre sottolineare come lo stesso citato art. 5 individui nell'art. 14 del PAE lo strumento regolatore delle attività di monitoraggio ed è espressamente citata la possibilità dell'Amministrazione comunale di prevedere ulteriori forme di monitoraggio così come indicato dallo stesso art. 14. Appare pertanto evidente come l'accordo di prima fase, la cui forma definitiva è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 98/2016, sia perfettamente coerente sia con le norme sovraordinate di PAE che dell'intesa suddetta, tanto è che la citata delibera di Consiglio Comunale non è altro che la mera rivisitazione della bozza di accordo approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 150/2012.

L'art. 5, infine, individua in modo esplicito le attività che l'Amministrazione comunale può mettere in campo durante la fase esecutiva sotto forma di controlli alle attività di escavazione, le cui modalità non devono essere disciplinate negli accordi di fase in quanto insite nelle competenze istituzionali della stessa Amministrazione. Appare infatti inopportuno ed incoerente disciplinare le attività di controllo in un atto regolatore con un soggetto privato, con il rischio di rendere gli stessi inefficaci o addirittura motivo di contenzioso.

In coerenza con gli obbiettivi assunti nell'intesa e degli impegni assunti da questa Amministrazione nei confronti della cittadinanza, è in corso la valutazione sulla costituzione di un team di esperti, da affiancare alla struttura interna della Polizia Locale e del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, finalizzata a definire, gestire e programmare tutte le attività di controllo dell'attività di cava che la legislazione vigente consentirà di mettere in campo, sia sotto forma di controlli a campione quanti-qualitativi che di controlli sistematici, comprensivi di tutti gli aspetti di recupero e tutela delle aree ad avvenuto completamento delle attività di cava.

INTERPELLANZA CAROTAGGI

Anche per questa interpellanza appare opportuno scindere la competenza tecnica e la competenza politica rispetto ad una materia trattata, in particolare quando si tratta di argomenti delicati che rimangono in auge per numerosi anni, superando addirittura le ere politiche.

Innanzitutto le competenze tecniche: Relativamente ai controlli, l'accordo prevede che siano affidati dalla Polizia Municipale. Per quanto riguarda invece eventuali azioni autonome di vigilanza e videosorveglianza, oppure di controllo condotte da privati cittadini, questo potrebbe sfociare in violazioni del diritto sulla privacy.

L'intesa a cui si fa riferimento (Delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 2009), approvata in sede di approvazione del PIAE della Provincia di Modena con valenza di PAE per il Comune di Castelfranco Emilia, ed in particolare l'allegato "B" - Contenuti degli accordi ex art. 24 L.R. 7/04, partiva da presupposti operativi e legislativi decisamente diversi rispetto all'attualità, sia per quanto riguarda i volumi di escavazione che rispetto ad una serie di obblighi da far ricadere sui soggetti attuatori, proporzionali agli stessi volumi di ghiaia a suo tempo estraibile (si veda, ad esempio, art. 3 Modalità o art. 4.b Opere di ripristino).

Inoltre occorre sottolineare come lo stesso citato art. 5 individui nell'art. 14 del PAE lo strumento regolatore delle attività di monitoraggio ed è espressamente citata la possibilità dell'Amministrazione comunale di prevedere ulteriori forme di monitoraggio così come indicato dallo stesso art. 14. Appare pertanto evidente come l'accordo di prima fase, la cui forma definitiva è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 98/2016, sia perfettamente coerente sia con le norme sovraordinate di PAE che dell'intesa suddetta, tanto è che la citata delibera di Consiglio Comunale non è altro che la mera rivisitazione della bozza di accordo approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 150/2012.

L'art. 5, infine, individua in modo esplicito le attività che l'Amministrazione comunale può mettere in campo durante la fase esecutiva sotto forma di controlli alle attività di escavazione, le cui modalità non devono essere disciplinate negli accordi di fase in quanto insite nelle competenze istituzionali della stessa Amministrazione. Tra queste attività di controllo in fase di esecuzione degli interventi di escavazione vi è la



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

VICE SINDACO DENIS BERTONCELLI

Assessorato lavori pubblici e patrimonio, urbanistica, mobilità, rigenerazione e sostenibilità urbana e ambientale, decoro e arredo urbano, ciclo integrato rifiuti

Piazza della Vittoria, 8

e-mail: vicesindaco@comune.castelfranco-emilia.mo.it

pec: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Segreteria 059/959230

possibilità di procedere con carotaggi al fine di verificare il corretto esercizio dell'attività. Appare infatti inopportuno ed incoerente disciplinare le attività di controllo in un atto regolatore con un soggetto privato, con il rischio di rendere gli stessi inefficaci o addirittura motivo di contenzioso.

E' doveroso sottolineare come tali controlli siano disciplinati in sede esecutiva e non in sede preventiva, in quanto l'eventuale difformità rispetto alle escavazioni precedenti è condizione impeditiva alla stipula di nuovi accordi con l'Amministrazione. Ne è esempio lampante l'area definita "Cava Kiwi", attualmente oggetto di contenzioso civile e amministrativo tra i soggetti attuatori e l'Amministrazione comunale e non rientrante tra le aree oggetto di nuova escavazione.

In coerenza con gli obbiettivi assunti nell'intesa e degli impegni assunti da questa Amministrazione nei confronti della cittadinanza, è comunque in corso la valutazione sulla costituzione di un team di esperti, da affiancare alla struttura interna della Polizia Locale e del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, finalizzata a definire, gestire e programmare tutte le attività di controllo dell'attività di cava che la legislazione vigente consentirà di mettere in campo, sia sotto forma di controlli a campione quantitativi che di controlli sistematici, comprensivi di tutti gli aspetti di recupero e tutela delle aree ad avvenuto completamento delle attività di cava.

INTERPELLANZA ROTATORIA

Risulta necessario partire dalla definizione del quadro normativo di riferimento che, dalla sottoscrizione dell'Accordo citato avvenuta il 06/07/2017, risulta fortemente mutato.

Le disposizioni citate e riportate a pag.14 dell'Accordo ex art.24 erano riferite al precedente quadro normativo, in vigore della L.R.9/99, ora espressamente abrogata dall'art.32 della L.R.4/2018, che introduce norme specifiche e puntuali per la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti.

Con la L.R.4/2018 sulla Valutazione di Impatto Ambientale, la Regione ha recepito su scala regionale il D.lgs. 104/2017, in attuazione delle normative europee in materia ambientale.

Come riportato all'art.1 comma 3:

"Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale e l'impatto sulla salute della popolazione di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi nonché di indicare le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali."

La nuova legge regionale in particolare ha operato una ricognizione dei titoli abilitativi connessi alla procedura di VIA e li ha messi a sistema, migliorandone la tempistica dei procedimenti, i contenuti delle fasi di monitoraggio-controllo ambientale delle opere e favorendo altresì la partecipazione dei cittadini ed il coinvolgimento dei portatori d'interesse in fase d'autorizzazione.

In particolare, la L.R.4/2018 introduce il concetto di provvedimento autorizzatorio unico, come provvedimento che comprende il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dei progetti rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi e disciplinato in maniera puntuale all'art.20 della medesima legge.

Ciò significa che la stessa autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva rilasciata ai sensi della L.R.17/91 deve necessariamente confluire all'interno del provvedimento autorizzatorio unico e che lo stesso, come prescritto dalla legge regionale, deve essere già stato rilasciato dalle amministrazioni competenti.



Declinando sul caso specifico delle autorizzazioni già rilasciate per le cave “Ghiarata 1” e “Rondine 2018” , si ritiene di avere correttamente operato:

- le istanze di Via sono state entrambe presentate al Suap dell’Unione Comuni del Sorbara da parte dell’attuatore in data 13/08/2018;
- il procedimento si è quindi svolto secondo quanto indicato dalla L.R.4/2018 e si è quindi concluso con l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico con deliberazione della Giunta Unione n. 43 del 24/5/2019 per cava “Ghiarata 1” e n. 44 del 24/05/2019 per la cava “Rondine 2018”, cui erano allegati: il verbale conclusivo della conferenza di servizi, l’autorizzazione unica ambientale (AUA), la convenzione sottoscritta, l’autorizzazione all’attività estrattiva e la risposta alle controdeduzioni presentate.

Il citato passaggio riportato a pag.14 dell’Accordo ex art.24 risulta quindi superato e da considerarsi aggiornato in forza della modifica normativa intervenuta successivamente, che stabilisce un iter autorizzativo con contenuti differenti, abrogando espressamente la precedente L.R.9/99 precedente.

Si richiama a tale proposito l’art.19 “Disposizioni finali” dell’Accordo, nella parte in cui si dice “Quanto agli ulteriori atti conseguenti gli accordi, già previsti dalla legislazione previgente, sono rispettate le competenze assegnate dalla legge e dai regolamenti”.

Quanto alla possibilità di subordinare l’efficacia delle autorizzazioni alla realizzazione delle necessarie infrastrutture connesse alla viabilità di comparto, si richiama TAR Lombardia, Sez.II, sentenza n.2825 del 20/12/2018:

“3.6.2. Inoltre, questo Tribunale sancisce la legittimità della prescrizione contenuta nel provvedimento n. 4053/2015 di approvazione del progetto di gestione produttiva dell’ambito estrattivo nella parte in cui subordina il rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava all’adozione dei provvedimenti (comunali o di altri enti competenti) necessari alla “realizzazione della nuova viabilità e delle opere connesse” (T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 17). Il Tribunale evidenzia come la prescrizione risulta coerente con le precedenti statuizioni inter partes, osservando come una diversa interpretazione della stessa potrebbe configurare “una situazione di esercizio autorizzato della cava in assenza di opere viabilistiche, non essendo state queste ultime neppure autorizzate”. Sul punto può, inoltre, rammentarsi l’ulteriore sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, sez. IV, 11 aprile 2013, n. 914 che afferma la legittimità del decreto regionale sulla V.I.A. relativa all’ATE in esame, evidenziando come il decreto stesso subordini la concreta approvazione del progetto di escavazione “alla risoluzione delle problematiche viabilistiche”, con ciò stesso escludendo l’esistenza di un giudicato sulla questione della viabilità, dedotto nel giudizio definito dalla sentenza n. 17/2017.”

Si ritiene pertanto che il procedimento si sia correttamente svolto in quanto articolato in base a quanto prescritto dalla L.R.4/2018 che disciplina le valutazioni di impatto ambientale.

INTERPELLANZA VIABILITA’

La deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 19/03/19 correttamente demanda alla conferenza di servizi la valutazione delle soluzioni alternative in relazione alla viabilità interna ed esterna per i progetti presentati ed approvati per le cave Ghiarata 1 e Rondine 2018.

Mentre per la viabilità esterna si rimanda a quanto disposto dall’Accordo e si confermano i divieti e le disposizioni in esso contenute, per la viabilità interna i riferimenti all’interno dell’Accordo rimandano genericamente alle “infrastrutture di supporto”, a piste di cantiere che rappresentano attività



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

VICE SINDACO DENIS BERTONCELLI

Assessorato lavori pubblici e patrimonio, urbanistica, mobilità, rigenerazione e sostenibilità urbana e ambientale, decoro e arredo urbano, ciclo integrato rifiuti

Piazza della Vittoria, 8

e-mail: vicesindaco@comune.castelfranco-emilia.mo.it

pec: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Segreteria 059/959230

complementari e connesse all'attività di coltivazione e, in quanto tali, inserite per la valutazione complessiva nel SIA presentato dall'attuatore nel procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Il carattere complementare delle opere viarie interne è ben chiarita da TAR Lombardia, sez.II, sent.n.2825 del 20/12/2018:

"3.6.3. Le precedenti statuizioni, se non decisive, risultano, comunque, rilevanti anche per la questione in esame. Infatti, chiarita la natura strumentale all'attività estrattiva delle opere viarie esterne non sembra predicabile l'assenza di tale legame per le opere interne. Si tratta, infatti, di infrastrutture di collegamento necessarie per il passaggio dei mezzi all'interno dell'area di cava. Pertanto, se anche la realizzazione di opere viarie esterne non è condizione giuridica per la realizzazione di opere interne, quest'ultime rimangono, comunque, assoggettate alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione all'attività principale trattandosi di interventi finalizzati ad un'attività (la circolazione nell'area di cava) complementare alla coltivazione ed estrazione dei materiali e, quindi, all'attività principale."

L'Accordo sottoscritto, se da un lato rappresenta lo strumento di riferimento e di attuazione del PAE ai sensi dell'art.24 delle Norme di Attuazione dello stesso, dall'altra demanda in diversi punti ad una progettazione specifica nell'ambito del piano di coltivazione presentato dall'attuatore sul quale la decisione finale spetta alla conferenza di servizi convocata nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto della ratio della stessa. A tale proposito si vedano:

- **TAR Marche, Sez. I n. 418 del 6/06/2013**

*[...] è stato recentemente ribadito (CdS sez. IV 5.7.2010, n. 4246; sez. V 22.6.2009, n. 4206; VI, 17.5.2006 n. 2851) che, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale **non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica** circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, **ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa** tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione zero;*

in particolare (CdS sez. IV, 5.7.2010, n. 4245, cit.), è stato evidenziato che "la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (CdS sez.V 31.5.2012 n. 6254).

Si tratta quindi di un provvedimento con cui è esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati, che su di esso insistono (Cds 6254/2012 cit.).



- **TAR Puglia, Sez. I n. 991 del 19/06/2013**

*[...] In merito a tali provvedimenti la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha ripetutamente chiarito che, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, ed a maggior ragione nell'effettuare la verifica preliminare, l'Amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità tecnica, **censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti** (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 3 agosto 2011, n. 1205; Trib. Sup. acque pubbliche, 11 marzo 2009, n. 35; Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2008 n. 561; Id., sez. IV, 5 luglio 2010 n. 4246).*

*[...] Né può sostenersi, come addotto dalla ricorrente, che la valutazione della compatibilità urbanistica nell'ambito della v.i.a., e preliminarmente rispetto alla eventuale approvazione della variante ex art. 5 D.P.R. 447/98, costituirebbe un insuperabile ostacolo all'autorizzazione dell'impianto, in quanto **la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili**, di tal che anche il profilo della autorizzabilità della variante all'esito della conferenza di servizi potrà in quella sede essere debitamente esaminato.*

Fatte le precedenti premesse, i cui elementi sono fondamentali per capire la filosofia alla base della VIA, venendo alla questione specifica della viabilità, per avere un quadro completo dell'iter procedurale e istruttorio seguito occorre partire dalle NTA del PAE per il Polo 12 di Castelfranco Emilia che stabiliscono:

- all'art.4 comma 2, punto 2):

"la viabilità principale è contenuta nella cartografia dello stato di fatto e di progetto; non avendo accertato situazioni di trasporti di particolare criticità accertata in sede di valutazione ambientale, la viabilità di dettaglio deve essere concordata con i soggetti competenti in materia ambientale, nella fase di definizione dell'Accordo e nelle successive Convenzioni;"

- all'art.51 comma 11:

"Nel piano di coltivazione approvato possono essere definiti ed autorizzati ulteriori interventi di minimizzazione degli impatti."

...e da una lettura combinata dei seguenti punti dell'Accordo:

- **Premessa:**

*"l'Attuatore (ed anche il proprietario dell'area se difforme dall'attuatore) che sottoscrive il presente Accordo ha l'onere, qualora la progettazione del Piano di Coltivazione renda necessario il coinvolgimento di **soggetti terzi esterni alla fase estrattiva di riferimento**, ma interessati dalla realizzazione di opere di urbanizzazione, compensazione, ripristino e di mitigazione ambientale, di farsi carico di acquisire l'assenso dei proprietari delle aree interessate, che pertanto interverranno per adesione nella sottoscrizione/redazione degli elaborati connessi alla relativa Convenzione;"*

- **Art.1.3 Piano di coltivazione:**

*Il piano di coltivazione [...] sarà corredato da una relazione tecnica contenente gli elementi sotto indicati: [...] **organizzazione/riorganizzazione dell'assetto viario, con particolare riguardo alla viabilità di servizio, di raccordo tra le singole aree di cava e gli impianti di lavorazione dei materiali, nonché i collegamenti alla viabilità pubblica, tenendo conto dei flussi indotti dalla concentrazione degli impianti;***

- **Art.2.1 Realizzazione opere di urbanizzazione a servizio delle attività estrattive:**



*Le parti danno atto della necessità di una **progettazione unitaria delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture di supporto** alle attività previste nella 1° fase del Polo 12 e di una loro attuazione correlata e coordinata allo sviluppo delle escavazioni.*

- **Art. 3.1 Realizzazione di ulteriori infrastrutture a carattere generale e opere di recupero ambientale**

*[...] i ripristini relativi a tutta la fase 1 di escavazione regolata dal presente accordo, devono essere conclusi prima dell'attivazione della fase 2 del PAE 2009, **fatta eccezione per le superfici destinate alla viabilità di uscita dal Polo** e le aree già scavate che costituiscono fronti di avanzamento relativi alla fase 2, da individuare e definire appositamente in fase autorizzativa dei singoli piani di coltivazione;*

*[...] Gli attuatori saranno tenuti a smistare i mezzi in entrata e in uscita dalla zona di cava internamente alle cave stesse, mediante realizzazione di percorsi alternativi **che garantiscano il minimo impatto sulla viabilità esterna alle cave;***

- **Art. 5.3 Viabilità**

"L'Attuatore si impegna a presentare, contestualmente al Piano di Coltivazione, elaborati progettuali che devono identificare la viabilità utilizzata (innesti e percorsi di viabilità esterna) per l'espletamento della 1ª fase, rapportandola a quanto disposto nell'Atto di Indirizzo integrato e modificato. La viabilità suddetta dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte del Comune.

*[...] A conclusione dell'attività estrattiva della 1° fase, le aree interessate dalla viabilità interna dovranno essere ripristinate e riportate allo stato originario a cura e spese dell'attuatore, fatto **salvo il caso in cui le medesime non debbano essere utilizzate anche per le fasi successive.***

- **Art.15 Durata e modifiche**

Con la sottoscrizione del presente atto, l'attuatore è consapevole e accetta che la sottoscrizione del presente accordo è immediatamente impegnativo e vincolante per lo stesso, ma non attribuisce al medesimo alcun diritto e/o aspettativa, essendo subordinato al favorevole e positivo completamento dell'iter amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione.

*Eventuali modifiche al presente accordo, avverranno con le stesse modalità utilizzate per la sottoscrizione del presente atto, **previa delibera dell'organo esecutivo dell'Ente** (ovvero la Giunta Comunale).*

Ne deriva la correttezza del procedimento concluso con il rilascio dei provvedimenti autorizzatori unici per le cave Ghiarata 1 e Rondine 2018 in quanto il progetto presentato non contrasta con quanto stabilito dall'Accordo, ma costituisce, legittimamente, in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, declinazione e specifica dell'attività di escavazione.

Ciò risulta ulteriormente avvalorato dal parere di Arpae rilasciato nell'ambito delle procedure di VIA prot.n.9989 del 18/4/19 (cava Rondine 2018) e prot.n.9990 del 18/4/19 (cava Ghiarata 1) e riportati nel P.A.U. finale approvato che testualmente riporta:

"Per quanto riguarda viabilità del Polo (piste di cantiere e infrastrutture pubbliche), sono in fase di valutazione diverse ipotesi (Paragrafo 7 della Nota Integrativa – Elaborato ii). Per garantire i più bassi impatti ambientali è necessario adottare le soluzioni che minimizzano i chilometri percorsi su strade pubbliche e/o in prossimità di aree a più alta densità abitativa.

Risulta quindi importante che entri in funzione il prima possibile il frantoio all'interno del vicino Polo estrattivo n. 9 e che tutte le piste di cantiere previste dal progetto vengano realizzate ed utilizzate fin dall'inizio dell'attività estrattiva."



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

VICE SINDACO DENIS BERTONCELLI

Assessorato lavori pubblici e patrimonio, urbanistica, mobilità, rigenerazione
e sostenibilità urbana e ambientale, decoro e arredo urbano, ciclo integrato
rifiuti

Piazza della Vittoria, 8

e-mail: vicesindaco@comune.castelfranco-emilia.mo.it

pec: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Segreteria 059/959230

In ogni caso, non si deve dimenticare che la programmazione relativa alle attività estrattive risale al 2009 e che, nel corso degli anni, risulta certamente mutato il quadro di riferimento. Pertanto, la valutazione "attualizzata" delle progettazioni presentate nell'ambito della conferenza di servizi nella quale sono presenti i diversi enti chiamati ad esprimersi, è di sicuro il luogo in cui deve per forza di cose essere effettuata ***"una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternative possibili"*** (vedi sopra).

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgo distinti saluti.

Il Vicesindaco

Denis Bertoncelli